Pubblicato il 28/04/2022

N. 03374/2022REG.PROV.COLL.

N. 07199/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7199 del 2017, proposto da Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio A. Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Consoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, n. 29;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marina Tosini, domiciliata presso la segreteria del Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmine De

Vita in Roma, via Gallia n. 122;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Liceo Scientifico Linguistico Statale "Enrico Medi", non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Campania - sez. staccata di Salerno - sezione II n. 1171/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Battipaglia e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appellante impugnava la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 20 del 1.02.2016, avente ad oggetto il dimensionamento scolastico e l'offerta formativa a.s. 2016/201, unitamente al Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 1 del 14.01.2016, recante integrazioni al decreto n. 184 del 2.12.2015 ed agli atti ad esso presupposti, nella parte in cui avevano previsto l'istituzione di un indirizzo classico ed uno musicale presso il liceo scientifico "E. Medi" di Battipaglia.

In particolare, censurava la violazione delle garanzie partecipative, per mancata convocazione e consultazione della Conferenza d'Ambito, di cui il l'ente locale faceva parte.

Il TAR Campania, con ordinanza n. 280/2016, sospendeva gli atti impugnati per la violazione delle garanzie partecipative riconosciute a tutti gli enti interessati, disponendo il rinnovo della Conferenza d'Ambito con la partecipazione dei soggetti coinvolti.

Rinnovato il procedimento, il TAR, con la sentenza impugnata, dichiarava l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la Provincia di Salerno aveva reso noto che i nuovi indirizzi non erano stati attivati.

Il Comune di Eboli appellava la sentenza lamentando che il procedimento controverso di istituzione della Sezione Classica, che il TAR aveva dichiarato superato, invece, non solo era andato avanti, ma aveva registrato ulteriori atti applicativi, lesivi della contrapposta posizione del Comune di Eboli, che erano stati oggetto di autonoma impugnazione.

Resistevano la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Comune di Battipaglia e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

All'udienza del 5.4.2022 la causa passava in decisione

DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di *ius postulandi* dei difensori dell'appellante per violazione dell'art. 38 dello statuto Comunale in quanto l'ente locale ha prodotto la deliberazione del 24.7.2017 di conferimento del mandato difensivo.

2. Con il primo motivo di ricorso l'appellante lamenta che, diversamente da quanto recepito dal TAR nella decisione appellata, gli atti istitutivi avevano prodotto effetti, essendosi proceduto alla concreta apertura della Sezione Classica (nell'anno

scolastico 2017 -2018) del Liceo di Battipaglia, sicché l'interesse al ricorso era sicuramente perdurante.

3. Con il secondo motivo ripropone le censure formulate in primo grado, non esaminate dal primo giudice e segnatamente: Violazione di legge (artt. 138 e 139 del D.lgs 112/1998; art. 21 della l. 59/1997); violazione della Delibera della Giunta Regione Campania n.512 del 27/10/2015 – violazione di legge (legge 241/90 art. 3 e ss.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – illogicità – perplessità - erroneità - travisamento) - violazione del giusto procedimento - violazione del principio di leale cooperazione; In subordine, con riferimento ai i vizi propri del decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.1 del 14 gennaio 2016 deduce: violazione di legge (art. 138 e 139 del D.lgs 112/1998; art. 21 della l. 59/1997), violazione della DGRC n.512 del 27/10/2015 – violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria e di motivazione – illogicità -perplessità - erroneità – travisamento – violazione ed omissione dello schema procedimentale tipico).

4. L'appello è fondato in punto di procedibilità del gravame proposto in primo grado.

La possibilità che quanto disposto dalla Giunta Regionale della Campania con la delibera n. 20/2016 trovasse attuazione nel biennio e, dunque, non solo nell'a.s. 2016/2017 al tempo in corso, ma anche nell'a.s. successivo, 2017/2018, e, soprattutto, la concreta istituzione, proprio in tale seconda annualità presso il Liceo "E. Medi" di Battipaglia dell'indirizzo di liceo classico contestato dimostrano la permanenza dell'interesse dell'appellante a contrapporsi a detta determinazione regionale e l'inconfigurabilità delle condizioni per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, erroneamente dichiarate nella sentenza appellata.

Da qui la fondatezza in parte dell'appello, in relazione alla declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado che deve essere oggetto di riforma nel senso della procedibilità.

5. Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'art. 3 del D.p.R. 18 giugno 1998 n. 233, recante Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali degli singoli Istituti, demanda alle Regioni il compito di approvare il c.d Piano di dimensionamento scolastico sulla base dei piani predisposti dalle singole Province; nello stesso tenore, l'art. 138 comma 1 del D.lgs 31 marzo 1998 n.112, nel delineare le finzioni e i compiti attribuiti alle Regioni ed agli enti locali in materia di istruzione e disciplina della rete scolastica, attribuisce alla Regione la programmazione della rete scolastica tenuto conto dei piani provinciali e sulla base delle riscorse umane e finanziarie disponibili.

La Regione, quindi, costituisce l'ente titolare della potestà pianificatoria in materia di programmazione scolastica mentre gli Enti locali territoriali (Provincia e Comune) sono coinvolti in tale attività in via solo preventiva in quanto deputati alla formulazione di proposte non vincolanti per l'ente regionale: le proposte, infatti, sono predisposte dai Comuni, previa consultazione con gli istituti scolastici interessati, e quindi, una volta delibate dalle Province, definitivamente assunte dalla Regione con delibera di Giunta o decreto del Presidente sulla base dei criteri da essa preventivamente delineati.

Nel caso di specie, la Regione Campania, con delibera G.R. n. 512 del 27.10.2015, ha approvato le Linee Guida per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa, definendo criteri e obiettivi cui conformare le proposte comunali e provinciali.

Quanto alla natura dei Piani di competenza regionale, poi, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che gli atti di programmazione scolastica

costituiscono atti generali e dal contenuto altamente discrezionale, come tali non sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007 n. 661), cosicché, anche in base al disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l'indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla loro redazione.

Gli enti locali come l'odierna appellante, dunque, in qualità di rappresentante degli interessi della collettività comunale, hanno una funzione consultiva (non vincolante) nell'ambito del solo procedimento di istituzione sul suo territorio di nuovi corsi ed istituti, e non anche nella successiva e distinta fase attuativa.

6. In particolare sono infondate le doglianze svolte dall' odierno appellante circa il contenuto della delibera G.R. n. 20/2016, che si sarebbe posta, a suo dire, in netto contrasto con i principi-cardine dell'organizzazione dell'offerta formativa così come delineati dalla stessa Regione Campania nelle Linee Guida di cui alla delibera G.R. n. 512/2015, con riguardo al divieto di eccessiva frammentazione degli indirizzi di studio e al rischio di effetti negativi e distorsivi delle pratiche concorrenziali tra scuole pubbliche vicine.

Dall'esame degli atti di causa si evince che la proposta del Liceo "E. Medi" di Battipaglia di istituire al suo interno una sezione di indirizzo classico, fatta propria dalla Provincia di Salerno e poi approvata dalla Regione risulta coerente con l'iter di riorganizzazione e di miglioramento dell'offerta formativa degli ultimi anni, volto a creare maggiore omogeneità dei percorsi di istruzione, per una più efficace garanzia del diritto allo studio ed una promozione sempre maggiore di competenze e saperi congruenti.

Il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133" (DPR n. 89/2010), in cui viene delineato unitariamente il "sistema dei licei", che "comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane…" (art. 3), precisa che esso "consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi", poiché "la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze ed abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica a comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica…" (Allegato A al DPR cit.)

L'istituzione della sezione di liceo classico nell'istituto di Battipaglia appare, dunque, in linea con tale "sistema", nell'ottica di un potenziamento dell'offerta formativa del territorio che non è in contraddizione con il divieto di sovrapporre medesimi indirizzi di studi in ambiti territoriali ristretti o di frammentare eccessivamente gli indirizzi, sottraendo risorse alle realtà scolastiche già esistenti e funzionanti nel medesimo bacino di utenza.

Il contesto di riferimento del Liceo "E. Medi" insiste, infatti, su un ampio territorio, densamente popolato, che abbraccia anche gli ambiti comunali di Olevano sul Tusciano, Bellizzi, Pontecagnano e tutta l'area dei Monti Picentini, con paesi e territori privi di una istituzione scolastica ad indirizzo classico, che, prima dell'introduzione della sezione di liceo classico a Battipaglia, potevano far riferimento per tale indirizzo soltanto alla città di Salerno o, appunto, all'Istituto di Istruzione Superiore di Eboli, a volte con notevoli difficoltà dal punto di vista dei trasporti ed economico.

La determinazione assunta dalla Regione Campania, nella delibera impugnata in primo grado, di istituire una sezione di liceo classico anche a Battipaglia, che raggiunge, con la sua centralità geografica nella Piana del Sele, oltre 50.000 abitanti, rappresenta, così, una scelta coerente con la tendenza alla creazione ed al

rafforzamento dei cd. "poli liceali" che, come sottolineato dalla difesa erariale, ha tanti altri esempi nella Regione Campania senza in alcun modo danneggiare le realtà virtuose già esistenti.

Inoltre, la creazione del suddetto indirizzo classico nel liceo E. Medi di Battipaglia non ha comportato alcuna significativa contrazione degli iscritti e delle classi dell'Istituto Superiore "Perito-Levi" che, dopo essersi arricchito dell'indirizzo musicale, ha chiesto ed ottenuto, da parte sua, di poter introdurre anche un corso "classico-europeo", proprio in quanto la scelta di un'istituzione scolastica di ampliare e diversificare l'offerta formativa può rappresentare, se opportunamente progettata e coerentemente realizzata, un valore aggiunto per le scuole del territorio e non un elemento negativo di divisione e di "concorrenza sleale" (in tal senso CdS 2717/2022).

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le determinazioni impugnate con il ricorso proposto in primo grado risultano immuni dai dedotti vizi procedurali, partecipativi e sostanziali, con conseguente rigetto delle doglianze articolate dall'originario ricorrente ora appellante.

Per la natura e per l'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da parziale reciproca soccombenza, le spese del doppio grado devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte.

Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara procedibile il ricorso proposto in primo grado e lo respinge nel merito.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

Marco Valentini, Consigliere

L'ESTENSORE
Rosaria Maria Castorina

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO